

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 05342/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5342 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra Vincenza Distasi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Leone e Benedetta Leone, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Leone in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

***contro***

Ministero della Cultura, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Esaminatrice, Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Rachele Del Monte, Lorella Maria Lamanna non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento della Commissione giudicatrice che ha giudicato il ricorrente non idoneo a conseguire un incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 da svolgersi presso l'Istituto ABAP selezionato in relazione alla procedura selettiva pubblica indetta dalla Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, reso noto attraverso la mail della Segreteria del Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio del 14 aprile 2021;
- delle graduatorie della predetta procedura selettiva;
- dell'avviso pubblico di selezione di cui al Decreto del Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 1799 del 29 dicembre 2020;
- dei decreti del Segretario generale del MIBAC n. 2206 del 10 febbraio 2021, del Direttore generale Organizzazione n. 4594 e 4655 del 10 febbraio 2021 e del Direttore generale Archeologia Belle arti e paesaggio n. 4929 del 12 febbraio 2021 di nomina della Commissione, dal contenuto sconosciuto; - del decreto n. 22 del 25 gennaio 2021 del Direttore generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di nomina della Segreteria tecnica di “supporto” alla Commissione;
- del verbale n. 1 del 12 febbraio 2021 della Commissione della procedura selettiva di integrazione della Segreteria tecnica e di designazione del “personale di supporto”;
- di tutti i verbali della Commissione, dal contenuto ed estremi sconosciuti, di valutazione delle domande di partecipazione e di attribuzione dei punteggi, di cui si chiede l'esibizione in giudizio;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 28/7/2021:

- del decreto del Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 506 del 24 maggio 2021 di approvazione della graduatoria definitiva;

- della graduatoria definitiva della procedura selettiva nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;
- dell'elenco dei candidati idonei che, a seguito di scorrimento di graduatoria, sono risultati vincitori della posizione di Archeologo per la Soprintendenza di Bari approvato con decreto del Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 548 del 28 maggio 2021;
- del decreto n. 80 del 22 febbraio 2021 del Direttore generale Organizzazione di nomina della Commissione;
- del decreto n. 22 del 25 gennaio 2021 del Direttore generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di nomina della Segreteria tecnica di “supporto” alla Commissione;
- del decreto del Direttore generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 69 del 15 febbraio 2021 di integrazione della Segreteria tecnica e di designazione del “personale di supporto”;
- del verbale n. 19 del 23 marzo 2021 della Commissione di concorso di valutazione della domanda della ricorrente e dei concorrenti alla medesima posizione di Archeologo per la Soprintendenza di Bari;
- del verbale n. 22 dell'1 aprile 2021 della Commissione di concorso di approvazione delle graduatorie finali nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti, ivi compresa la determina n. 80 del 29 dicembre 2020 della DDG di indizione della procedura concorsuale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- Ritenuta ad un sommario esame, tipico della presente fase cautelare, la sussistenza del *fumus boni iuris* avuto riguardo alla censura - potenzialmente assorbente in quanto soddisfattiva dell'interesse alla partecipazione alla procedura dedotto da parte ricorrente – secondo cui il deposito di una presentazione personale avente un numero di battute superiore a 2500 non sarebbe stata imposta dal bando a pena di esclusione;

- Ritenuto, infatti, che le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del bando sembrano sanzionare con la “nullità” ovvero con la “esclusione” dalla procedura esclusivamente:

a) il mancato invio dei documenti in cui si sostanzia la domanda di partecipazione (art. 4);

b) la presentazione di una domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle previste dall'avviso, con ciò riferendosi alle modalità di inoltro della domanda in questione tramite la piattaforma informatica (art. 5);

- Ritenuto, pertanto, che, per come dedotto dal ricorrente, il mero superamento delle 2500 battute nella stesura della lettera di presentazione personale non sia stato verosimilmente previsto, in sede di redazione della *lex specialis*, quale espressa ed univoca causa di espulsione, pena la violazione del principio della tassatività delle cause di esclusione;

- Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'invocata tutela cautelare, anche in considerazione, in punto di *periculum in mora*, dell'approssimarsi del termine di scadenza per la stipula dei contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 e 6 bis D.lgs. n. 165/2001 (31

dicembre 2021);

- Ritenuto che, in accoglimento della censura summenzionata, l'istanza cautelare debba essere accolta nel senso della sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione impugnato con il ricorso principale con conseguente obbligo dell'amministrazione di riesaminare la domanda di partecipazione del ricorrente ed eventualmente riformulare, all'esito, la graduatoria definitiva della procedura;

- Ritenuta la necessità, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a., di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti di cui alla graduatoria definitiva dei vincitori, approvata con Decreto n. 506 del 24 maggio 2021 del Direttore Generale del Ministero della Cultura, della procedura selettiva indetta dalla Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, giusto avviso pubblico n. 1799 del 29 dicembre 2020;

- Ritenuta l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49 comma 3 c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

- a) entro il termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;

- il numero di registro generale del procedimento;

- il nominativo della parte ricorrente;

- gli estremi dei provvedimenti impugnati;

- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti di cui alla graduatoria definitiva dei vincitori, approvata con Decreto n. 506 del 24 maggio 2021 del Direttore Generale del Ministero della Cultura, della procedura selettiva indetta dalla Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, giusto avviso pubblico n. 1799 del 29 dicembre 2020, con espressa dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi;

- un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti;
  - il testo integrale della presente ordinanza;
- b) entro il successivo termine perentorio di giorni 10, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;
- Ritenuto di dover fissare l'udienza pubblica di discussione del ricorso come in dispositivo, con compensazione delle spese della presente fase cautelare

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), accoglie la richiesta di misura cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia del provvedimento di esclusione impugnato con il ricorso principale, con conseguente obbligo dell'amministrazione di riesaminare la domanda di partecipazione del ricorrente ed eventualmente riformulare, all'esito, la graduatoria definitiva della procedura.

Dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'1.02.2022.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Marco Bignami, Consigliere

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberta Mazzulla**

**IL PRESIDENTE**  
**Donatella Scala**

**IL SEGRETARIO**